

Repertorio n. 5250

Raccolta n. 2475

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno diciannove del mese di giugno dell'anno duemiladiciannove

19 giugno 2019

alle ore diciotto e minuti quindici

in Milano, nel mio studio in via Manara n. 1.

Avanti a me **Carlo Saggio** Notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile di Milano,

è comparso il signor

PAOLO GIUSEPPE LARGHI, nato a Milano il giorno 8 maggio 1966, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente del Collegio di Presidenza e legale rappresentante dell'associazione denominata

"LA STRADA"

con sede in Milano, Via Salomone n. 23, associazione iscritta con decreto n. 50332 nel Registro Generale Regionale del Volontariato ai sensi dell'art. 15 della l.r. 22/93 al foglio n. 12 progressivo n. 45 sezione Sociale, nel Registro delle Persone Giuridiche della Prefettura di Milano al n. d'ordine 1590, pagina 6132, volume 7°, nonché nel "Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare" della Regione Lombardia giusta provvedimento in data 14 novembre 2000 con decreto n. 28608, codice fiscale 06101250154.

Detto comparente, della cui identità personale io notaio sono certo,

premesso

che, a seguito di convocazione effettuata, ai sensi del vigente statuto sociale in data 19 giugno 2019, si è riunita l'assemblea della suddetta associazione per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

"1. Entrata in vigore del D.Lgs 117/2017: conseguenti modifiche statutarie:

2. Modifica della denominazione, degli scopi associativi, delle attività e dell'oggetto dell'Associazione, delle disposizioni sulle entrate e sul bilancio dell'Associazione, delle modalità di ammissione e dei diritti e doveri degli associati, della denominazione e delle funzioni dell'organo amministrativo, del funzionamento dell'Assemblea, dell'organo di controllo e delle norme sullo scioglimento dell'Associazione;

3. Conseguente adozione di un nuovo Statuto Sociale in conformità alle nuove disposizioni legislative";

tutto ciò premesso

mi chiede di redigere il verbale della detta assemblea.

REGISTRATO

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ufficio di Milano - DP I

il 21/06/2019

N. 1781 Serie 1T

€ 200,00

Io notaio, aderendo alla richiesta, do atto di quanto segue.

Assume la presidenza dell'assemblea, a norma di statuto, il comparente il quale constata e dà atto:

- che sono presenti in proprio o per delega acquisita agli atti sociali, n. 10 (dieci) soci su un totale di n. 11 (undici) soci aventi diritto di voto, come risulta dall'elenco che, debitamente sottoscritto, si allega al presente verbale sotto la lettera "A";

- del Collegio di Presidenza, oltre al Presidente, sono presenti Sbarani Giacomo Gilberto, Diani Alba Enna, Tassinazzo Laura e Salituro Paolo;

- che si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti.

Il presidente dichiara pertanto che l'odierna assemblea è validamente costituita e atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il presidente passa alla trattazione di quanto all'ordine del giorno ed espone le ragioni che suggeriscono di apportare talune modifiche al vigente statuto sociale, che egli illustra agli intervenuti, anche in relazione a quanto previsto dal Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017 recante il Codice del Terzo Settore. A tal riguardo, il presidente rappresenta agli intervenuti l'esigenza di procedere, in ottemperanza alle norme di legge, alla iscrizione della associazione nel Registro del Terzo Settore con la qualifica di ODV (organizzazione di volontariato).

Il presidente fa presente che il Registro del Terzo Settore non è ancora stato istituito e propone che le modifiche da adottarsi abbiano efficacia dalla istituzione del Registro e dalla iscrizione dell'ente nello stesso. Il presidente sottopone, pertanto, all'approvazione dell'assemblea una nuova formulazione dello statuto, della quale viene data integrale lettura.

Segue dibattito, nel corso del quale vengono forniti i chiarimenti richiesti.

Viene pertanto sottoposto all'approvazione della assemblea, il nuovo testo di statuto modificato, anche in relazione alla denominazione, alle attività, alla devoluzione del patrimonio, agli organi e al loro funzionamento, allo svolgimento di attività diverse e ai volontari. L'assemblea, con voto espresso per alzata di mano, con il voto favorevole di tutti gli intervenuti,

delibera

- di approvare, articolo per articolo e nel suo complesso, il testo di statuto secondo la formulazione proposta dal presidente;

- di prevedere che lo statuto come sopra riformulato e approvato avrà efficacia dall'avvenuta iscrizione del-

l'ente nel Registro del Terzo Settore previsto dal Decreto Legislativo 117 del 2017;

- di dare mandato all'organo amministrativo e al presidente dell'associazione per procedere ad ogni adempimento conseguente alla delibera di modifica sopra adottata ed agli adempimenti da effettuare presso l'istituendo Registro Unico del Terzo Settore.

Il comparente mi presenta il testo dello statuto sociale, che si allega al presente verbale sotto la lettera "B".

Il Presidente del Collegio di Presidenza, viene delegato ad apportare al presente verbale ed allegato statuto, tutte le modifiche che venissero eventualmente richieste dalle competenti autorità in sede di provvedimenti di legge.

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea viene tolta alle ore diciotto e minuti quarantacinque.

Il comparente mi esonera dalla lettura degli allegati.

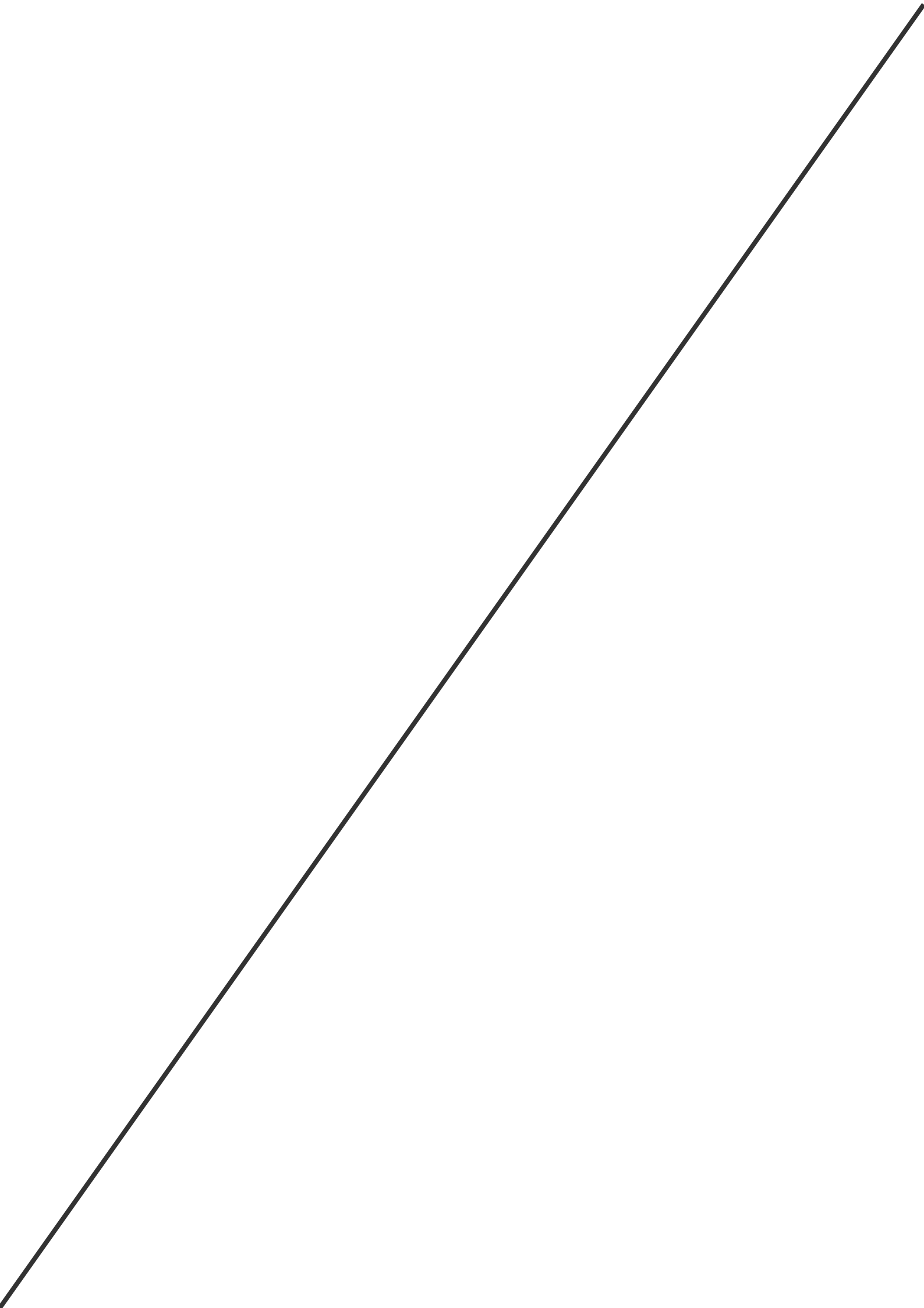
Richiesto

ho ricevuto il presente atto, in parte scritto da persona di mia fiducia e in parte da me notaio, su due fogli per sei pagine fin qui e da me letto al comparente che lo approva.

Si sottoscrive alle ore diciotto e minuti cinquanta.

F.to Larghi Paolo Giuseppe

F.to Carlo Saggio notaio



ASSOCIAZIONE LA STRADA - Ente Morale

Associazione di Volontariato ex L. 266/1991
Via Salomone 23 - 20138 MILANO
Codice Fiscale: 061 012 50154

ALLEGATO A DEL N. 5250/2075
DI REPERTORIO

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

del 19 Giugno 2019 ore 18.00

Via Manara, 1 - Milano

c/o Studio Notaio Carlo Saggio

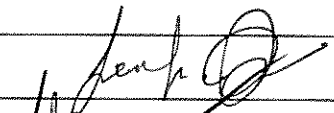
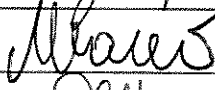
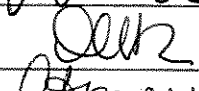
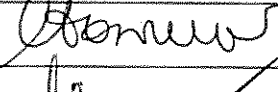
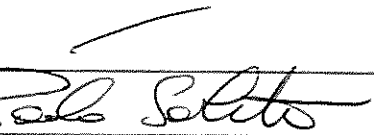
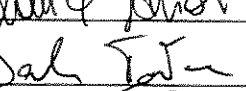
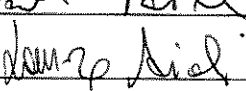
FOGLIO PRESENZE

Cognome e Nome

Presente/Assente

Firma

Delega a:

LARGHI PAOLO		
SBARAINI GIACOMO GILBERTO		
DIANI ALBA ENNA		
TASINAZZO LAURA		
LA STRADA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE		
ASS.NE CENTRO DI SOLIDARIETA' SAN MARTINO - ONLUS -		
SALITURO PAOLO		
ARIOLI LAURA		
PRANDO RICCARDO	A TASSATONE DANIELLE	
TASSATONE DANIELE		
CAMELI SILVIA	A LAURA ARIOLI	

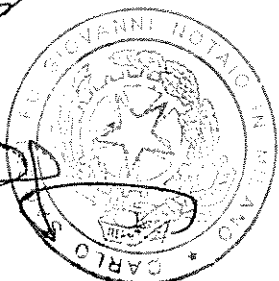
delega

delega

delega

delega





**Allegato "B" del n. 5250/2475 di repertorio
STATUTO**

ARTICOLO 1

E' costituita la Associazione (organismo di volontariato) denominata:

"ASSOCIAZIONE LA STRADA ODV".

ARTICOLO 2

L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale, prevalentemente in favore di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all'articolo 33 comma 1 del D. lgs 3 luglio 2017 n. 117.

ARTICOLO 3

Scopo dell'Associazione è la promozione della persona umana e della sua integrazione sociale, attraverso la diretta partecipazione ad attività di natura culturale, religiosa, ricreativa, educativa, formativa e lavorativa, svolte anche attraverso l'attività gratuita e volontaria dei propri associati.

Per il perseguimento del suddetto scopo l'Associazione eserciterà le attività previste dall'art. 5 del D.Lgs. 117/2017 nei seguenti settori:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c) , della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive

modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo; popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

A tal fine essa potrà:

- effettuare azioni di sostegno nei confronti di persone e famiglie che si trovano in stato di bisogno, favorendo la loro promozione, con particolare attenzione per quelle a rischio di esclusione sociale, attraverso azioni di accompagnamento, accoglienza, ricerca di soluzioni educative, lavorative e abitative;
- diffondere la cultura della pace, della solidarietà e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;
- svolgere attività di educazione dei giovani e prevenzione del disagio giovanile;
- svolgere attività di orientamento scolastico e lavorativo;
- svolgere attività di sostegno a minori vittime di maltrattamenti e/o abusi;
- svolgere attività di valorizzazione del capitale sociale e di sostegno alla crescita della coesione sociale, con particolare attenzione agli ambiti territoriali delle periferie metropolitane;
- svolgere attività di formazione di educatori, operatori sociali e volontari;
- svolgere attività di valorizzazione e recupero del patrimonio culturale e degli spazi pubblici dei contesti periferici, attraverso attività di animazione e partecipazione collettiva;
- effettuare azioni di sostegno e sviluppo delle diverse forme di accoglienza, semiresidenziali e/o residenziali, di minori provenienti da famiglie in difficoltà, persone e nuclei familiari in grave emergenza abitativa, mamme sole con bambini, malati di AIDS, etc.;
- collaborare con enti pubblici e privati, nazionali o internazionali, per la realizzazione di progetti o iniziative coerenti con lo scopo statutario dell'Associazione;
- partecipare ad attività di rilevazione dati e ricerca su contenuti coerenti con lo scopo dell'Associazione, in ambiti

territoriali ristretti (quartiere, Municipio), cittadini, nazionali o internazionali;

- organizzare, promuovere e partecipare a conferenze, seminari, tavole rotonde e simili, per sensibilizzare la collettività e per realizzare lo scopo per il quale l'Associazione è costituita;
- organizzare e gestire attività lavorative, occasionali o continuative, sia in proprio conto che in conto terzi, svolte direttamente o indirettamente dall'Associazione, per aiutare le persone assistite ad integrarsi nella società e nelle relazioni con le altre persone;
- promuovere, realizzare e gestire attività di volontariato aziendale, al fine di favorire forme di collaborazione tra realtà profit e non profit;
- gestire strutture per il turismo sociale, dando a famiglie, volontari, persone in difficoltà l'opportunità di vivere un periodo di riposo in contesti che favoriscono l'aggregazione e la socialità;
- gestire alloggi, anche confiscati alla criminalità organizzata e riassegnati dalla Pubblica Amministrazione, destinati all'accoglienza di persone o nuclei in difficoltà abitativa e sociale;
- organizzare attività sportive, competitive e non, nonché attività ricreative, culturali e religiose;
- mettere a disposizione le proprie strutture e/o risorse umane ed economiche, per la realizzazione di progetti e/o iniziative coerenti con lo scopo statutario;
- accettare donazioni immobiliari e mobiliari ed acquisire e/o vendere beni mobili o immobili per l'attuazione degli scopi statutari;
- erogare direttamente o indirettamente somme di denaro o altre forme di liberalità, viveri, vestiario, farmaci, elargizioni, contributi e aiuti in genere per la realizzazione delle attività riconducibili a quelle sopra descritte.

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, potrà svolgere inoltre ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

L'Associazione potrà in particolare accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie ed offrire collaborazione e assistenza nei diversi settori di attività.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari

al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare le attività sopra indicate.

L'Associazione potrà svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla vigente normativa, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. Tali attività saranno individuate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in modo organizzato e continuativo mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo.

ARTICOLO 4

L'Associazione ha sede in Milano.

ARTICOLO 5

Possono essere soci della Associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, italiani e stranieri, che condividono gli scopi della Associazione. La partecipazione di Enti del terzo Settore o senza scopo di lucro potrà avvenire nei limiti previsti dalla legge.

Chi intende diventare associato della Associazione deve presentare domanda scritta al Consiglio direttivo che delibererà sulla ammissione con deliberazione motivata, che deve essere comunicata all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci sono tenuti al versamento della quota associativa, il cui ammontare verrà annualmente stabilito dal consiglio direttivo.

L'Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun associato escludendo ogni forma di discriminazione.

Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività della Associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dalla Associazione;

- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede sociale.

Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa, secondo l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 6

L'appartenenza alla Associazione cessa:

- a) per dimissioni che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per decesso qualora l'associato sia persona fisica;
- c) per scioglimento qualora l'associato sia persona giuridica o associazione non riconosciuta;
- d) per esclusione, che deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con deliberazione motivata, nei seguenti casi:
 - per morosità, qualora l'associato non abbia versato i propri contributi per due anni consecutivi;
 - per lo svolgimento di attività in contrasto o in concorrenza con quelle della Associazione;
 - qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni statutarie o del regolamento, o contravvenga a regolari delibere adottate dagli organi sociali;
 - qualora l'associato arrechi evidente danno morale o materiale alla Associazione con il suo comportamento;
 - qualora l'associato non partecipi, senza giustificato motivo, alle assemblee dell'Associazione per almeno tre anni consecutivi.

L'associato la cui esclusione sia stata deliberata dal Consiglio Direttivo, può opporsi a tale delibera ricorrendo alla assemblea entro trenta giorni dalla data di notificazione di detta delibera. Il ricorso dovrà essere posto all'ordine del giorno della successiva assemblea.

L'associato dichiarato escluso non avrà diritto a liquidazione per le quote versate.

Alla esclusione dell'associato, per quanto non previsto nel presente articolo, si applica l'articolo 24 del codice civile.

ARTICOLO 7

La associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a nove scelti tra i soci.

Tutti i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Il Consiglio Direttivo viene eletto a maggioranza dalla assemblea dei soci che, con la nomina, determinerà il numero dei componenti e la durata in carica.

Le cariche sono gratuite ed ai membri del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese forfettari.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ARTICOLO 8

Il Consiglio Direttivo eleggerà nel suo interno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario, se questi non sono nominati direttamente dall'assemblea.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio della Associazione e all'ammontare della quota associativa.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio, si richiede la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri in carica.

ARTICOLO 9

Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Associazione.

In particolare, è compito del Consiglio Direttivo:

- deliberare circa l'ammissione degli associati e, nel caso, motivarne il rigetto;

- predisporre la bozza di bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individuare le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- gestire le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017;
- deliberare in merito ad ogni altro compito previsto dalla legge o dal presente statuto.

Il Consiglio può conferire eventuali deleghe di funzioni al Presidente, al Vice Presidente, o ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge se e qualora necessario.

ARTICOLO 10

Il Presidente, ed in sua assenza, il vice Presidente, rappresenta legalmente la Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere della assemblea e del consiglio; nei casi di necessità ed urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte del Consiglio stesso alla prima riunione.

ARTICOLO 11

I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 31 maggio, mediante comunicazione scritta da inviare a ciascun associato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno.

In caso di mancato raggiungimento del quorum, l'assemblea può essere nuovamente convocata entro i 30 giorni successivi.

La assemblea deve essere pure convocata su domanda di almeno un decimo dei soci.

ARTICOLO 12

L'assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- approva il bilancio consuntivo, preventivo e, quando obbligatorio per legge o ritenuto opportuno, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria:

- delibera sulle modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto alla sua competenza.

ARTICOLO 13

Hanno diritto di intervenire alla assemblea tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative.

Ciascun associato ha diritto a un voto.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci mediante delega scritta. Ogni associato non può rappresentare in assemblea più di due altri associati.

ARTICOLO 14

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, o in sua assenza dal vice Presidente; in mancanza di entrambi l'assemblea elegge il proprio Presidente.

Il Presidente della assemblea nomina un Segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale, sottoscritto dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

ARTICOLO 15

Le assemblee ordinarie sono validamente costituite e deliberano, con le maggioranze previste dall'articolo 21 C.C.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati e delibera a maggioranza dei presenti, in seconda convocazione è costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera sempre a maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 16

Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma del C.C.

Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra

le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 secondo comma C.C.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 C.C. Laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti, o una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del D.Lgs. 117/2017, qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti nel registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma C.C., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

ARTICOLO 17

E' in facoltà del Consiglio Direttivo emanare un regolamento per l'attività della Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

ARTICOLO 18

Il patrimonio indisponibile della associazione è costituito dal fondo patrimoniale di dotazione iniziale.

Il patrimonio disponibile della associazione è costituito da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) contributi di privati;
- c) contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi nazionali e internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) beni mobili e immobili a qualsiasi titolo pervenuti all'Associazione;
- g) rimborsi derivanti da convenzioni;
- h) avanzi di gestione;
- i) entrate derivanti da attività, anche secondarie e strumentali, svolte nei limiti previsti dalla legge e dal presente statuto.

Per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'esercizio finanziario chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 30 (trenta) aprile di ciascun anno, il Consiglio Direttivo approva il progetto di bilancio di esercizio, redatto ai sensi di legge, da sottoporre all'Assemblea degli associati entro il 31 maggio successivo per la definitiva approvazione.

L'organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte, nei documenti del bilancio di esercizio.

Laddove sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione definitiva, entro il 31 maggio di ciascun anno.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

Per la validità della costituzione e della deliberazione della assemblea inerente all'approvazione del bilancio, si applica l'articolo 21 del Codice Civile.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 19

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente

sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'organo di amministrazione o in un eventuale regolamento predisposto dall'organo di amministrazione e approvato dall'Assemblea.

Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 20

La durata della Associazione è a tempo indeterminato, fino a che si verifichi una causa di scioglimento.

In caso di scioglimento, l'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, nei limiti di cui appresso.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'ente, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti del Terzo Settore. Dopo la sua istituzione, tale devoluzione avverrà previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del D. Lgs 117/2017, se costituito.

ARTICOLO 21

Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni delle leggi in materia.

ARTICOLO 22

Il presente statuto, nella formulazione approvata dall'Assemblea in data 19 giugno 2019, avrà efficacia dall'iscrizione della Associazione nel Registro del Terzo Settore.

F.to Larghi Paolo Giuseppe
F.to Carlo Saggio notaio

Copia informatica conforme a documento redatto su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3, del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 nonché ai sensi dell'art. 57 bis della Legge 16 febbraio 1913 n. 89.
Milano, lì 26 gennaio 2023



Firmato digitalmente da CARLO
SAGGIO
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154